

STATUTO ASSOCIAZIONE VILLA DRAGHI APS

PREMESSA

Con questo atto viene formalizzata la volontà di un gruppo di persone di perseguire l'obiettivo del recupero e della valorizzazione del complesso di Villa Draghi ritenuto una risorsa fondamentale per Montegrotto Terme, per tutto il territorio euganeo, per la Regione Veneto, dal punto di vista culturale, economico, turistico ed ambientale. E indispensabile promuovere attività ed iniziative per trovare quegli strumenti progettuali ed economici che permettano di rendere agibile e vivibile tutto il complesso di Villa Draghi, mantenendone l'utilizzo pubblico.

Art. 1 Denominazione, sede e simbolo

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D,Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **“Associazione Villa Draghi APS”** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Enrico Fermi nel comune di Montegrotto T.. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il simbolo è costituito da un'immagine stilizzata di Villa Draghi

Art. 2 Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n 117 del 3 Luglio 2017, delle relative normative di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile .

Art. 3 Finalità e Destinatari e modalità di svolgimento dell'attività

1. L'Associazione di promozione sociale e culturale non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

2. Svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale in favore degli associati, loro familiari o terzi";

a) attività culturali di interesse sociale anche con finalità educative (lettera d) dell'Art.5 D.L.117/2017).

b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela di animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 (lettera e) Art.5 D.L.117/2017).

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni (lettera f) Art.5 D.L.117/(20127).

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) Art.5 D.L.117/2017).

e) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale e culturale (lettera k) Art.5 D.L.117/2017).

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) D.L.117/2017).

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v) Art 5 D.L. 117/2017).

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché delle pari opportunità (lettera w Art.5 D.L.117/2017).

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (lettera z) Art 5 D.L.117/2017).

j) in particolare si propone la valorizzazione storico, architettonico, culturale, naturalistico-ambientale del complesso di Villa Draghi (Rustico, Villa, Parco) e del territorio anche in rapporto con il termalismo, il turismo nelle Terme Euganee e l'ecosistema del Parco dei Colli Euganei.

l) operare per il rispetto dei seguenti requisiti fondamentali in ogni ipotesi di intervento sul complesso di Villa Draghi:

- rimanga di proprietà del Comune di Montegrotto Terme ed escludendo quindi qualsiasi ipotesi di privatizzazione;

- non siano previste nuove costruzioni;

- la villa e tutto il complesso preveda attività aperte al pubblico;

- l'utilizzo e la fruibilità debbano avere tra le priorità la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico.

- Ogni altra attività deve essere in sintonia con i principi del presente statuto.

3. Le azioni che l'Associazione pone in essere per il raggiungimento delle finalità individuate sono:

a) definire una ipotesi di gestione dell'intero complesso di Villa Draghi.

b) contribuire alla valorizzazione del complesso di Villa Draghi

- c) promuovere il coinvolgimento degli attori istituzionali ed economici locali (Regionali, Provinciali, Comunali), nazionali ed europei, in relazione al restauro, conservazione e valorizzazione del complesso di Villa Draghi.
- d) Sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini come strumento di cultura e salvaguardia del bene
- e) Promozione di iniziative culturali volte a far conoscere, in particolar modo ai cittadini di Montegrotto, agli ospiti europei e internazionali, a tutte le scuole di ogni ordine e grado il valore storico ed ambientale di tutto il complesso di Villa Draghi.
- f) iniziative volte a far conoscere il valore ecologico -ambientale e in particolare botanico dei Colli Euganei.
- g) Realizzazione di un sito internet quale strumento ufficiale di informazione, in particolare delle deliberazioni assunte dagli organi statutari, di comunicazione e dibattito, di collegamento con altre associazioni ambientaliste, di documentazione didattica.
- h) Promozione del complesso di Villa Draghi come attrattiva turistica e di educazione ambientale.

4. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 4 Durata

La durata è a tempo indeterminato.

Art. 5 Adesioni e Soci

- a) Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarli.
- b) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. La richiesta è tacitamente assentita e il nuovo socio è iscritto nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- c) Ci sono due categorie di soci:ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) e onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o di istanze dalla stessa sostenute).
Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.
- d) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

- a) I soci hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, purché concordate e documentate
- c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, esaminare i libri sociali, consultare i verbali.
- d) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- e) Votare in Assemblea purché iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- f) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità

Art. 7 Qualità di volontario

La qualità di volontario, così come definito dall'Art.17 del Dlgs. 117/2017, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 8 Recesso ed esclusione del socio

- a) Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente e per conoscenza al Consiglio direttivo. In ogni caso le quote versate non sono restituibili.
 - b) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che utilizza il nome dell'Associazione senza autorizzazione può essere escluso dall'Associazione.
 - c) l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'interessato ha facoltà di ricorrere in appello entro 30 gg. all'assemblea che verrà convocata dal Presidente entro i 90 giorni successivi. E' ammesso comunque il ricorso al giudice ordinario.
- Il Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Assemblea, si esprimono con voto segreto.

Art. 9 Organi sociali

- a) Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Amministratore
- b) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 10 Assemblea

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con l'iscrizione ed i relativi pagamenti.
- b) E' convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera, telegramma, fax, e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data ed orario di seconda convocazione. Deve essere inviata al recapito risultante dal libro dei soci.
- c) L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- d) I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.
- e) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
- f) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- Approvare i documenti di bilancio;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sui ricorsi dei soci esclusi;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

Art. 12 Validità assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea ordinaria solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci

Art. 13 Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente.

Il verbale sarà sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale depositato presso il Presidente e il verbalizzante e di trarne copia.

Art. 14 Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, definito dall'Assemblea fra 5 e 11, eletti dall'Assemblea stessa tra i propri componenti e dura in carica tre anni. E' ammessa la rieleggibilità per tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 – ter del Codice Civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse tipologie di associati. L'Assemblea può eleggere altri membri del C.D. in sedute successive fino al raggiungimento del numero massimo di 11 componenti.

b) Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

c) Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

d) Il C.D. può assumere decisioni anche tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più membri del Consiglio stesso.

e) Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, presenta il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, elegge il presidente dell'Associazione.

- f) In caso di dimissioni fino ad un massimo di due membri del C.D., questi saranno sostituiti dai primi non eletti nell'ultima votazione che abbiano ottenuto almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto e rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del C.D.
- g) Qualora le dimissioni dei consiglieri siano pari a tre o più di tre il Presidente convocherà l'Assemblea entro 90 gg. per l'elezione dei nuovi membri.
- h) La decadenza da componente del C.D. avviene automaticamente nel caso di assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive del C.D.

Art. 15 Presidente

- a) E' eletto direttamente dal C.D. tra i propri componenti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per tre mandati consecutivi. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- b) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie,
- c) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.
- d) dà attuazione, in collaborazione con i membri del C.D., a quanto deciso dall'Assemblea dei soci, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività svolta.
- e) Dispone gli incassi ed i pagamenti deliberati dal C. D. e/o dall'Assemblea dei soci.

Firma congiuntamente all'Amministratore ogni pagamento superiore all'importo che annualmente il C.D. avrà stabilito.

- f) In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico, ne fa le veci, in via transitoria, il Consigliere più anziano che avrà l'obbligo di convocare il C. D. entro 30 gg. dalla data di dimissioni per la elezione del nuovo Presidente.
- g) Il Presidente, sentito il parere del C.D., nomina l'Amministratore.

Art. 16 Amministratore

- a) L'amministratore predispone il bilancio preventivo e consuntivo che presenta entro il mese di marzo al C.D. e successivamente, entro il 30 aprile, su incarico del C.D., all'Assemblea ordinaria dei soci.
- b) Entro il 30 ottobre di ogni anno incassa le quote annuali dei soci rilasciandone regolare ricevuta.
- c) Ha il compito di gestire ogni aspetto economico –finanziario dell'Associazione. Registra ogni entrata ed uscita avvenuta per delibera del C.D. e/o su disposizione del Presidente.
- d) Nell'ambito delle decisioni assunte dal C.D. e/o dell'Assemblea ha potere di firma disgiunta fino al valore massimo che sarà stabilito annualmente dal C.D. Oltre tale somma è obbligatoria la firma congiunta con il Presidente. Può incassare, pagare, e svolgere qualsiasi attività amministrativa inerente la gestione ordinaria e

straordinaria.

Art. 17 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali
- e) attività di raccolte fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D. Lgs, 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 Bilancio

- a) I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- b) Il documento di Bilancio o il rendiconto finanziario per cassa qualora le entrate comunque denominate non superino i 220.000 euro, come previsto dal comma 2 dell'Art.13 del Dlgs 117/2017, è predisposto dall'Amministratore, valutato e discusso dal Consiglio direttivo e sottoposto alla discussione e approvazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso una sede a tale scopo designata almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- c) Il documento di Bilancio dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale da parte dell'Assemblea dei soci.
- d) Qualora il documento di bilancio non venga approvato il Presidente deve convocare una nuova assemblea entro 60 giorni per sottoporlo nuovamente all'approvazione.
- e) Se il documento di Bilancio non venisse ulteriormente approvato il consiglio direttivo decade e si procederà immediatamente all'elezione del nuovo consiglio direttivo secondo le modalità previste dall'Art. 14 comma "m".

Art. 20 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'Art.14 del Dlgs. 117/2017.

Art 21 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione

Art. 22 Personale retribuito

a) L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art.36 del D.Lgs. 117/2017.

b) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 23 Assicurazione dei volontari

I volontari, considerati tali nel rispetto dell'Art.17 del Dlgs. 17/2017, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dello stesso Art. 18 del Dlgs. 117/2017.

Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 ed in tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 D.Lgs. 117/2017.

Art.25 Consorzi/coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi e/o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Art. 26 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'Associazione.

Art. 27 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia